

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY

composta dai Signori:

- Avv. Andrea CARANCI

Presidente

- Avv. Michele PIRO

Giudice

- Avv. Andrea SEGATO

Giudice

riunitasi in data 26.09.2023 nella sede della Federazione Italiana Rugby, in Roma, Stadio Olimpico - Curva Nord, con l'assistenza della signora Barbara Zicchieri, Segretario, alla presenza dei signori Gabriele Giovannelli e Claudio De Luca, personalmente, del signor Alessandro Santorini per la società Arnold Rugby, reclamanti, assistiti dall'Avv. Fabrizio Ranieri, e del Procuratore aggiunto, per la Procura Federale, Avv. Francesco Bevivino, ha emesso la

DECISIONE N. 2/S.S. 2023-2024

§ § §

LA VICENDA OGGETTO DEL GIUDIZIO

Il Tribunale Federale irrogava agli atleti signori Gabriele Giovannelli e Claudio De Luca la sanzione di mesi 6 e giorni 14 di squalifica ciascuno, ritenendoli responsabili della violazione degli artt. 27.1 i) e 27.1 y) R.d.G. perché «colpivano il tesserato Riccardo Samper Vargas mentre lo stesso stava a terra, causandogli anche lesioni fisiche così come riportato dal

FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY

Stadio Olímpico - Curva Nord Foro Italico - 00135 Roma federugby.it

T +39 06 45213131 F +39 06 45213176 giustizia@federugby.it giustizia@pec.federugby.it





referto del pronto soccorso», e condannava la società Arnold Rugby alla sanzione pecuniaria di euro 500,00, ai sensi dell'art. 20.6 R.G. a titolo di responsabilità oggettiva.

Affermava il Giudice di prime cure che «tale condotta costituisce una grave violazione dell'art 20.1~R.G. come richiesto dalla procura federale ed altresì dell'art la 27.1~y)~R.G..

La presunta provocazione subita dagli atleti, indipendentemente dall'essere provata o meno non può e non deve costituire una scusante o circostanza attenuante ai sensi dell'art 11 R.d.G..

Non è giustificabile reagire ad una provocazione, usando la violenza fisica ed approfittando dello stato di vulnerabilità in cui versava il sig. Vargas mentre era rimasto a terra».

Interponevano impugnazione i tesserati sanzionati e la società Arnold Rugby, al fine di ottenere una riduzione delle sanzioni inflitte ai reclamanti, lamentando, esclusivamente, la «sproporzione tra le condanne inflitte ai tesserati del Rugby Nuovo Salario e quelle inflitte ai tesserati Arnold Rugby".

In particolare, deducono i ricorrenti che il ruolo di iniziatori della rissa che avrebbero avuto i tesserati del Nuovo Salario Rugby non è stato adeguatamente valutato dal Tribunale Federale in tema di dosimetria della sanzione.

Aggiungono i ricorrenti: «si vuole evidenziare poi che il comportamento violento non risulta in alcun modo provato difatti se da una parte emerge dalle immagini che seppur a seguito delle provocazioni e dei colpi ricevuti,

2



i signori De Luca e Giovannelli hanno reagito (comportamento censurabile), dall'altra non hanno colpito il signor Vargas mentre questi era a terra.

La condanna invece riporta questo fatto come provato ma non si evince quale sia la prova da cui ciò emerge».

All'udienza del 26.9.2023 si procedeva, in contraddittorio, alla visione del filmato agli atti e le parti rassegnavano le proprie conclusioni come da verbale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il reclamo risulta essere destituito di fondamento e, pertanto, deve essere rigettato.

Invero, il comportamento tenuto dai signori Giovannelli e De Luca risulta provato da numerose dichiarazioni.

In particolare, il signor Andrea Blasi riferiva: «Nel tumulto sia i giocatori, che la quasi totalità della panchina compreso l'allenatore, si accanivano con il sopracitato guardalinee ormai potenzialmente incosciente ed assistevo a due colpi violentissimi da parte dei giocatori dell'Arnold Rugby: il primo da parte del numero 15 con un potente calcio in testa ed il secondo, da parte del numero 22 con un pugno».

Ancora, il signor Andrea Caminiti affermava: «mi avvicinavo all'area di meta dove stavano avendo luogo i fatti, quando noto che il ragazzo che stava svolgendo le funzioni di guardalinee veniva colpito e buttato a terra, subito dopo veniva colpito con un calcio in faccia da un membro della squadra di casa che subito dopo aver sferrato il colpo si allontanava, girandosi di spalle lo individuavo nel giocatore con il numero di maglia 22».

3



Il signor Samuele Carongiu riferiva: «il numero 15 della Arnold ha colpito con ripetuti pugni al viso il giocatore ospite finché i due non sono stati divisi successivamente, ma i gruppi di giocatori si sono di nuovo compattati rendendo difficile la visione, finché ho visto Vargas trascinato fuori dalla mischia e colpito con calci all'addome e al viso mentre era ancora in terra dai giocatori 15 e 22 della squadra di casa».

Il sig. Diego Nocerito illustrava: «dopo un paio di minuti vedo qualcuno cadere a terra, che in quel momento non ero riuscito ad identificare, dal momento che è caduto a terra alcuni giocatori della squadra Arnold hanno colpito violentemente con calci e pugni sia sul volto che sul corpo. Un giocatore che sono riuscito ad identificare nell'aggressione era il numero 15 dell'Arnold. Quando si è riuscito a fermare il tutto ho notato che l'uomo a terra che è stato colpito era il nostro guardalinee, Ricardo Samper Vargas, che dopo aver subito questa aggressione è rimasto steso a terra quasi incosciente fino all'arrivo dell'ambulanza».

Il sig. Pepelino riportava: «A terra Samper riceve diversi calci sul volto sferrati dal numero 22 degli Arnold».

Il sig. Santamaria afferma: "dichiaro che in quanto spettatore della partita di rugby "Arnold ...contro ...Rinos" ho assistito dall'esterno del recinto di gioco, a pochi metri da me, all'aggressione del giocatore degli Arnold rugby con la maglietta numero 15 ai danni del guardalinee del Rinos rugby nuovo salario, sferrandogli un colpo sul viso con il pugno quando quest'ultimo giaceva a terra inerme supino».



Sul punto è opportuno precisare che dal modello B emerge che i deferiti Giovannelli e De Luca indossavano, rispettivamente, le maglie n. 15 e 22. Dunque, non residua alcun dubbio in ordine alla prova sulle condotte tenute dagli appellanti.

Quanto alla dedotta mancanza di proporzione tra le sanzioni irrogate nel giudizio di primo grado, seppure essa non possa essere oggetto del presente giudizio – dovendo questa Corte occuparsi esclusivamente dell'adeguatezza delle sanzioni applicate dal Giudice di prime cure agli odierni ricorrenti - è il caso di precisare come detta doglianza sia, ad ogni modo, priva di pregio. Infatti, le condotte dei deferiti appaiono *ictu oculi* particolarmente gravi, anche se valutate comparativamente con quelle degli altri protagonisti della vicenda.

Basti pensare alle potenziali conseguenze che possono derivare dall'azione di chi colpisce con calci e pugni diretti alla testa un soggetto steso al suolo e all'immagine che si diffonde di chi pratica questo sport.

Sul punto, appare evidente, pertanto, come le condotte contestate ai tesserati Arnold si caratterizzino per una maggiore gravità rispetto a quelle tenute dagli altri soggetti deferiti.

Sul punto non v'è chi non veda che un conto è partecipare ad una rissa (fatto certamente deprecabile) o anche dare avvio ad essa (circostanza di cui peraltro difetta la prova) ben altro è trascinare un soggetto a terra e continuare a colpirlo, mentre si trova riverso, con calci e pugni alla testa, fino a quasi fargli perdere conoscenza, eseguendo ciò che assomiglia a un



vero e proprio "pestaggio", rischiando seriamente di trasformare un evento sportivo in una tragedia.

In conclusione, alla luce di quanto emerso dall'istruttoria non solo non ha alcun rilievo chi abbia dato inizio alla contesa violenta ai fini della misura della sanzione nei confronti degli odierni ricorrenti (posto che, peraltro, non emerge chiaramente chi abbia originato la rissa), ma risulta del tutto adeguata la sanzione irrogata dal Tribunale e ciò in virtù della assoluta gravità delle condotte giudicate, le quali, seppur realizzate all'interno di un contesto assai caotico e ostile, per le modalità di realizzazione e per le condizioni contingenti della vittima, oltre che per il gravissimo pericolo corso dalla stessa, risultano del tutto censurabili.

E ciò risulta ancor più evidente se si considera che condotte di tal fatta sono in stridente contrasto con i valori fondanti dello sport che sempre dovrebbero guidare i tesserati nel corso dell'attività che la Federazione promuove e protegge.

P.Q.M.

La Corte Federale d'Appello rigetta il reclamo e conferma la Decisione n. 16 s.s. 2022/2023 del Tribunale Federale.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 26.9.2023.

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

1 04/10/2023

Il Presidente della Corte Federale d'Appello F.I.R.
(Avv. Andrea Caranci)

PUBBLICATA

H 05/12/2023

FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY

Corte Federale di Appello Il Segretario Barbara Zicchieri Stadio Olimpico - Curva Nord Foro Italico - 00135 Roma federugby.it

T +39 06 45213131 F +39 06 45213176 giustizia@federugby.it giustizia@pec.federugby.it 6